



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 364 del 24 SET. 2024

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 191/2024 pubblicata in data 11.03.2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio iscritto al n. R.G. 164/2019 promosso dal dott. I.G. contro l'ARNAS Garibaldi e l'AOU "Policlinico G. Rodolico -San Marco" di Catania - Rif. n. 86/2013 – Sinistro sotto copertura assicurativa polizza Amtrust Europe Limited n. ITOMM1301607/13

Proposta N° 49 del 23 SET. 2024

SETTORE PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso


Dott.ssa Elisa Landi

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente Avvocato
Avv. Carmelo F. A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno 2013 Conto 20202010100 Importo € 17.469,97 Aut. 111

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. 111

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità


Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, Dott. Luca Fallica ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso

Premesso che, in data 22.08.2013 è stato notificato all’Azienda, in qualità di terzo chiamato in causa, il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dott. I.G. innanzi al Tribunale Civile di Catania – sez. lavoro con il quale il ricorrente ha convenuto in giudizio l’AOU “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania (oggi AOU Policlinico G. Rodolico – San Marco), chiedendo, altresì, l’autorizzazione all’intervento ex art. 107 c.p.c. alla chiamata in causa dell’ARNAS Garibaldi, al fine di chiedere il risarcimento dei presunti danni subiti dallo stesso per “*stress da lavoro – correlato*” a seguito delle mansioni lavorative svolte durante il servizio prestato presso le predette Aziende convenute in giudizio;

Che, l’Azienda ha provveduto a denunciare tempestivamente il sinistro alla Compagnia assicurativa AmTrust Europe Limited in virtù della polizza n. ITOMM1301607/13;

Che, con delibera n. 3333 del 13.12.2013, è stato conferito incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda all’Avv. Valerio Scelfo al fine di sostenere le ragioni difensive dell’ARNAS nel suddetto giudizio di primo grado, iscritto al n. R.G. 7391/2011;

Che, con memoria difensiva del 03.01.2014 si costituiva nel giudizio di primo grado l’ARNAS Garibaldi, la quale chiedeva la chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa AM TRUST EUROPE al fine di essere manlevata;

Che, nell’ambito del suddetto giudizio di primo grado si costituivano, altresì, l’AOU “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, nonché le Compagnie Assicuratrici di entrambe le Aziende ospedaliere convenute in giudizio;

Che, con sentenza n. 4803/2018 del 27.11.2018 il Giudice del Tribunale civile di Catania – sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi nella causa di primo grado, ha rigettato la domanda del ricorrente “*non avendo trovato positivo riscontro, quanto dedotto e allegato*”, compensando le spese di lite e ponendo “*a carico delle parti in solido le spese relative alle CC.TT.UU. come liquidate con separati decreti*”;

Che, con nota pec del 24.04.2019 (prot. gen. 6584/2019) l’Avv. Valerio Scelfo ha trasmesso all’Azienda il ricorso in appello notificato presso il suo domicilio, promosso dal dott. I.G. avverso la sentenza di primo grado n. 4803/2018 dinnanzi alla Corte d’Appello di Catania – sez. lavoro, iscritto al n. R.G. 164/2019;

Che, pertanto, l’Azienda con deliberazione n. 135 del 27.05.2019 ha conferito incarico di rappresentanza e difesa, per continuità difensiva all’Avv. Valerio Scelfo, al fine di costituirsi nel giudizio di appello;

Che, nel giudizio di appello si costituivano altresì l’AOU “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, nonché le Compagnie Assicurative di entrambe le Aziende ospedaliere convenute in giudizio;

Che, con sentenza n. 191/2024, pubblicata in data 11.03.2024, la Corte d’Appello di Catania – sez. lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. R.G. 164/2019, ha accolto parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, ha così statuito: “1. *condanna l’A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele e l’ARNAS Garibaldi, in solido a pagare a I.G., per le ragioni di cui in motivazione, la somma di euro 15.509,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla data della presente sentenza sino al soddisfo*; 2. *Condanna le aziende appellate in solido al pagamento in favore dell’appellante delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in € 6.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 7.000,00 quanto al presente grado, oltre CPA e IVA e rimborso spese generali*; 3. *Pone le spese di CTU a carico delle aziende appellate in solido*; 4. *Condanna le società Amtrust Europe Limited e la Amtrust International Underwriter a tenere indenni rispettivamente, l’azienda l’A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele e l’ARNAS Garibaldi dagli oneri derivanti dalle condanne di cui ai precedenti punti 1 e 2*”;

Che, in data 19.03.2024, con nota pec acquisita al prot. gen. n. 4955/2024 l’Avv. Fabrizio Calvo, difensore dell’appellante, ha notificato all’Azienda la sentenza di secondo grado n. 191/2024 ai fini esecutivi;

Che, pertanto, stante la soccombenza in giudizio, l’Azienda con nota prot. gen. n. 5567 del 27.03.2024 ha trasmesso alla AMTRUST e al suo difensore la sentenza notificata ai fini esecutivi, chiedendo di essere manlevata dagli oneri dovuti a titolo di condannatorio, così come disposto dalla stessa Corte d’Appello al punto 4 del dispositivo della sentenza;

Che, con nota pec del 26.03.2024, il legale della Compagnia Assicurativa, ha censurato la sentenza d’appello sotto due diversi profili: “*per aver ritenuto che il fatto denunciato sarebbe avvenuto nel 2010, ovvero ben dopo la sottoscrizione della polizza invocata dalle aziende assicurate*” e in secondo luogo, “*per non aver tenuto conto dell’esistenza delle franchigie di polizze che, anche in caso di operatività della polizza, non esporrebbero AMTRUST al pagamento della quasi totalità del sinistro*”;

Che, successivamente in data 23.07.2024, con nota acquisita al prot. gen. n. 13234/2024 è stato notificato all’Azienda l’atto di precetto con il quale la controparte chiede la corresponsione dell’importo complessivo di € 34.939,94 dovuto in virtù della sentenza d’appello n. 191/2024 con cui sono state condannate in solido le Aziende Ospedaliere convenute in giudizio;

Che, con nota pec del 25.07.2024 l’ARNAS Garibaldi ha trasmesso alla Compagnia Assicurativa AM TRUST copia dell’atto di precetto notificato, chiedendo di voler riscontrare con sollecitudine la domanda di manleva dagli oneri derivanti dal titolo condannatorio avanzata dall’Azienda;

Che, con successiva pec del 19.08.2024, l’Azienda ha nuovamente sollecitato la Compagnia Assicurativa al fine di avere un riscontro in merito alla domanda di manleva, comunicando che, in caso di mancato e tempestivo riscontro, l’ARNAS provvederà a dare esecuzione alla sentenza con animo di recuperare le somme nei confronti della AMTRUST;

Che, stante i ripetuti solleciti rimasti, ad oggi, privi di riscontro, l’Azienda, al fine di evitare un’imminente azione esecutiva, con nota pec del 02.08.2024 ha comunicato al legale dell’appellante la volontà dell’Ente di dare spontanea esecuzione alla sentenza d’appello n. 191/2024 resa dalla Corte d’Appello di Catania – nel giudizio iscritto al n. R.G. 164/2019, invitando controparte a desistere dall’intraprendere qualsivoglia azione esecutiva in danno dell’ARNAS;

Che, contestualmente, con nota pec del 02.08.2024, l’Azienda ha chiesto all’AOU Policlinico – San Marco di Catania di comunicare se intende dare spontanea esecuzione al provvedimento giudiziario, provvedendo al pagamento della propria quota solidale;

Che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota pec del 07.08.2024 l’AOU Policlinico – San Marco di Catania ha comunicato che *“intende dare spontanea esecuzione alla sentenza n. 191/2024 della Corte d’Appello e che, pertanto, procederà al pagamento della propria quota, pari alla metà della somma precettata, salvo poi rivalersi nei confronti della Compagnia Assicuratrice”*;

Che, con nota pec del 19.09.2024, il difensore dell’Azienda, Avv. Valerio Scelfo, ha suggerito *“l’opportunità di pagare la quota di competenza dell’ARNAS e, quindi, di procedere al recupero dell’importo nei confronti della Compagnia, considerato che la sentenza è passata in giudicato e, pertanto, l’obbligo di manleva a carico della Compagnia si è cristallizzato”*;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii economici, è opportuno e necessario dare esecuzione alla suddetta sentenza procedendo al pagamento dell’importo dovuto pro quota solidale;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della sentenza n. 191/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – nel giudizio iscritto al n. R.G. 164/2019, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione, in favore del dott. I.G. dell'importo complessivo di € 17.469,97 pari alla metà della somma precettata, dovuto pro quota solidale a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di interessi legali, spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e oneri di legge;

Ritenuto di fare riserva di procedere successivamente al recupero della somma nei confronti della Compagnia Assicurativa AM TRUST, in virtù della manleva disposta dalla Corte d'Appello – sez. lavoro – in seno al punto 4 del dispositivo della sentenza n. 191/2024;

Ritenuto di fare riserva di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 191/2024 pubblicata in data 11.03.2024 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio n. R.G. 164/2019 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la spesa relativa al pagamento, in favore del dott. I.G. della somma complessiva € 17.469,97 (pari alla metà della somma precettata) dovuta pro quota solidale a titolo di risarcimento del danno, comprensiva di interessi legali, spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e oneri di legge sullo S.P. 20202010100 "*Fondo rischi per cause civili e oneri processuali*" anno 2013;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento in favore del dott. I.G., dell'importo di € 17.469,97 secondo le modalità indicate dal proprio legale nella nota pec del 29.08.2024;

Preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, circa modalità e limitazioni della pubblicità di atti delle Pubbliche Amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

Ritenuto di dover conseguentemente tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Ravvisata, quindi, l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto anche al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'avvio di azioni esecutive;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della sentenza n. 191/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – nel giudizio iscritto al n. R.G. 164/2019, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione, in favore del dott. I.G. dell'importo complessivo di € 17.469,97, pari alla metà della somma precettata, dovuto pro quota solidale a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di interessi legali, spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e oneri di legge;

Riservarsi di procedere successivamente al recupero della somma nei confronti della Compagnia Assicurativa AM TRUST, in virtù della manleva disposta dalla Corte d'Appello – sez. lavoro – di cui al punto 4 del dispositivo della sentenza n. 191/2024;

Riservarsi di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 191/2024 pubblicata in data 11.03.2024 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio n. R.G. 164/2019 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Autorizzare la spesa relativa al pagamento, in favore del dott. I.G. della somma complessiva € 17.469,97 (pari alla metà della somma precettata) dovuta pro quota solidale a titolo di risarcimento del danno, comprensiva di interessi legali, spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e oneri di legge sullo S.P. 20202010100 "*Fondo rischi per cause civili e oneri processuali*" anno 2013;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento in favore del dott. I.G., dell'importo di € 17.469,97 secondo le modalità indicate dal proprio legale nella nota pec del 29.08.2024;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Sentenza n. 191/2024 pubblicata in data 11.03.2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sez. Lavoro;
- Nota prot. gen. n. 5567 del 27.03.2024;
- Atto di precetto notificato (nota prot. gen. n. 13234 del 23.07.2024);
- Nota pec AOU Policlinico – San Marco di Catania del 07.08.2024;
- Nota pec avv. Valerio Scelfo del 19.09.2024

**Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso
Dirigente Avvocato Carmelo Ferrara**

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Avvocato e, pertanto di:

Prendere atto della sentenza n. 191/2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – nel giudizio iscritto al n. R.G. 164/2019, e, per l'effetto, procedere alla liquidazione, in favore del dott. I.G. dell'importo complessivo di € 17.469,97, pari alla metà della somma precettata, dovuto pro quota solidale a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di interessi legali, spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e oneri di legge;

Riservarsi di procedere successivamente al recupero della somma nei confronti della Compagnia Assicurativa AM TRUST, in virtù della manleva disposta dalla Corte d'Appello – sez. lavoro – di cui al punto 4 del dispositivo della sentenza n. 191/2024;

Riservarsi di provvedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 191/2024 pubblicata in data 11.03.2024 - emessa dalla Corte d'Appello di Catania – sezione lavoro - nel giudizio n. R.G. 164/2019 allorquando l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Autorizzare la spesa relativa al pagamento, in favore del dott. I.G. della somma complessiva € 17.469,97 (pari alla metà della somma precettata) dovuta pro quota solidale a titolo di risarcimento del danno, comprensiva di interessi legali, spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e oneri di legge sullo S.P. 20202010100 “Fondo rischi per cause civili e oneri processuali” anno 2013;

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere prontamente al pagamento in favore del dott. I.G., dell'importo di € 17.469,97 secondo le modalità indicate dal proprio legale nella nota pec del 29.08.2024;

Tutelare la riservatezza dei soggetti interessati, espungendo dal testo del presente atto ogni elemento o indicazione che possa, anche indirettamente, consentirne l'identificazione;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto al fine di evitare aggravii di spesa derivanti da un'eventuale azione esecutiva.

Allegati sottratti alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy:

- Sentenza n. 191/2024 pubblicata in data 11.03.2024 resa dalla Corte d'Appello di Catania – sez. Lavoro;
- Nota prot. gen. n. 5567 del 27.03.2024;
- Atto di precetto notificato (nota prot. gen. n. 13234 del 23.07.2024);
- Nota pec AOU Policlinico – San Marco di Catania del 07.08.2024;
- Nota pec avv. Valerio Scelfo del 19.09.2024.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro Sapienza)




IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Giammarco)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
